

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione



**Comune di Finale
Ligure**

Provincia di Savona

Numero progressivo **45**

OGGETTO

**Adozione del Piano
Finanziario ed
approvazione delle
tariffe TARI per l'anno
2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore 09:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	BERLANGIERI ANGELO	X	
2	FIRPO MAURA	X	
3	DI MAURO LUCIANA	X	
4	LUZI UMBERTO	X	
5	SERICANO VALTER	X	
6	CALCAGNO ANDREA	X	
7	TESTA GIUSEPPE	X	
8	FOLCO PAOLO	X	
9	BATTAGLIERI LUCA	X	
10	STRACCI EMILIANO	X	
11	BALLARO' DEBORAH	X	
12	DORIGO MARIA VITTORIA	X	
13	GUZZI ANDREA	X	
14	GEREMIA MARINELLA	X	
15	BRICHETTO CLARA		X
16	MONTANARO FRANCESCO	X	
17	SIMONETTI SIMONA	X	

Totale componenti: Presenti: 16 Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Testa assume la presidenza della presente adunanza Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

OGGETTO: Adozione del Piano Finanziario ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024.

"OMISSIS"

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTA la legge n. 67 di conversione del Decreto Legge nr. 39 del 29 marzo 2024, il cui testo è stato approvato in data 23 maggio 2024, che all'articolo 7-quater prevede *"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente"*

intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/08/2014, come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 07/04/2023;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2022;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *"Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8"*;

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *"l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti"*;

VISTE:

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

RILEVATO che la Provincia di Savona, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 12 giugno 2020, ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale Liguria n. 1/2014, la forma cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento Provinciale;

CONSIDERATO che tramite Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 08 agosto 2023 la Provincia di Savona ha provveduto ad affidare a SAT S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale;

CONSIDERATA la Legge Regionale Liguria n. 13 del 29 giugno 2023, tramite la quale è stata istituita l'Agenzia regionale ligure per i Rifiuti – ARLIR, finalizzata alla concretizzazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e incaricata della gestione del sistema di regolazione tariffaria e controllo sui costi previsto da ARERA;

OSSERVATO quanto indicato all'interno del "Piano triennale delle attività" adottato dall'ARLIR, tramite Decreto n. 1 dell'11 settembre 2023, con riferimento all'acquisizione dei compiti di ETC in data da definirsi ("tendenzialmente aprile 2024") alla luce degli adempimenti fiscali previsti in capo agli Enti Locali;

VISTA la nota registrata al prot. n. 46587 pervenuta allo scrivente Comune in data 14/12/2023, avente ad oggetto "Comunicazione per assunzioni funzioni, modifica organico e determinazione dei costi di funzionamento della segreteria d'area omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti" tramite la quale la Provincia di Savona ha comunicato quanto segue: "per tutti i Comuni appartenenti all'Area Omogenea, con l'affidamento del servizio di gestione integrata per i 65 Comuni del Bacino di Affidamento Provinciale (contratto Provincia di Savona - SAT S.p.A.) [...], è iniziato il nuovo corso della gestione dei rifiuti che ha messo fine alla fase transitoria prevista dalla Legge Regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 e s.m.i. Sotto questo profilo la Provincia di Savona, attraverso l'operato della Segreteria dell'Area Omogenea, ha dunque assunto in pieno il ruolo di ETC/EGATO con tutte le incombenze del caso";

VISTA la nota registrata al prot. n. 48041 del 28/12/2023 con cui la Provincia ha esplicitato che sulla stessa "ricade la validazione dell'aggiornamento PEF 2024-2025 (le cui fonti dati saranno il PEF grezzo del gestore SAT S.p.A e i PEF grezzi dei singoli Comuni in veste di gestore della tariffa)";

VISTO il Piano finanziario validato da Provincia di Savona e trasmesso a questo Comune che l'ha acquisito con prot. n. 16360 del 06/05/2024;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:
*"Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]"*;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 389/2023:

"1.2. Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1.

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lettere a) e b), [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2. e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif".

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: "7.7 [...] *In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione*";

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: "**Gli Enti territorialmente competenti, ai fini**

dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;
- b) ***le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024***”.

RITENUTO, alla luce di quanto citato in precedenza, di voler provvedere all'adozione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024) come trasmesso da Provincia di Savona e acquisito a protocollo con n. 16360 del 06/05/2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 5.519.635 per il 2024 e ad € 5.617.285 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 5.433.018 per il 2024 e ad € 5.530.668 per il 2025, come evidenziato nel PEF medesimo;

PRESO ATTO che il valore netto del PEF relativo all'anno 2024 ammonta pertanto a € 5.433.018,00 e che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre inoltre considerare l'ammontare delle riduzioni coperte da tariffa, pari a € 159.412,68 e degli importi non imponibili pari a € 96.497,73, al fine di ottenere, mediante l'applicazione delle tariffe calcolate alla banca dati dei contribuenti, il gettito effettivo corrispondente al totale dei costi netti risultanti dal PEF;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme

alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

DATO ATTO che, con riferimento al calcolo delle tariffe:

- per la quota fissa delle utenze domestiche viene considerato il coefficiente Ka di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare;
- per la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, si ritiene di mantenere tali coefficienti invariati rispetto al 2023, come indicati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale nell'Allegato C;
- il Comune di Finale Ligure già dal 2016 non applica le deroghe previste dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il quale consente ai Comuni, dall'anno 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd), di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica nella seguente misura:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	67,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	33,00%

ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, ovvero in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze in sostanziale continuità con il passato;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e Capo V del Regolamento TARI sopra richiamato;

RICHIAMATA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO che le componenti perequative introdotte da ARERA saranno incassate direttamente dal Comune, e successivamente riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

RAPPRESENTATO che il Comune di Finale Ligure in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate

alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

RILEVATO altresì che l'anno 2024 si configurerà come prima annualità di introduzione delle suddette componenti perequative, in merito alla gestione delle quali permangono ancora perplessità non chiarite nemmeno dalla stessa Autorità che le ha disciplinate, soprattutto in ordine alle regolazioni contabili che la gestione di tali entrate comporterà;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento TARI nel seguente modo:

- 16 settembre 2024, 16 novembre 2024, 16 gennaio 2025

dando la possibilità al contribuente di pagare con rata unica entro la scadenza del 16 novembre 2024;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata depositata in visione ai Consiglieri in data 26/06/2024;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente dell'Area 3° Economico-Finanziaria;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti favorevoli n. 12 (Angelo BERLANGIERI, Maura FIRPO, Luciana DI MAURO, Umberto LUZI, Valter SERICANO, Andrea CALCAGNO, Giuseppe TESTA, Paolo FOLCO, Luca BATTAGLIERI, Emiliano STRACCI, Deborah BALLARO' e Maria Vittoria DORIGO), con voti contrari nessuno e con voti astenuti n. 4 (Andrea GUZZI, Marinella GEREMIA, Francesco MONTANARO e Simona SIMONETTI), essendo n. 16 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di prendere atto e pertanto di adottare il Piano Economico Finanziario così come validato dalla Provincia di Savona in veste di Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente (**Allegato A**) unitamente alla relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2024, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024.
3. Di determinare per l'anno 2024 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, specificando che la ripartizione in questione viene stabilita in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze in sostanziale continuità con il passato.

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	67,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	33,00%

4. Di approvare, sulla base del Piano Economico Finanziario di cui al punto 1, nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) così come riportate nel medesimo **Allegato C**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
5. Di determinare per l'anno 2024 i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e i coefficienti Kb, Kc e Kd per il

calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche negli stessi valori determinati negli anni precedenti, e come riportati nel citato Allegato C), dando atto che il Comune di Finale Ligure anche nell'anno 2024 (fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019) non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal D.P.R. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Di stabilire, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le scadenze delle rate della TARI 2024 nel seguente modo:
 - 16 settembre 2024
 - 16 novembre 2024
 - 16 gennaio 2025dando la possibilità al contribuente di pagare con rata unica entro la scadenza del 16 novembre 2024.
7. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2024.
8. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
9. Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
10. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.
11. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti (Maura FIRPO, Luciana DI MAURO, Umberto LUZI, Valter SERICANO, Andrea CALCAGNO, Giuseppe TESTA, Paolo FOLCO, Luca BATTAGLIERI, Emiliano STRACCI,

Deborah BALLARO', Maria Vittoria DORIGO, Andrea GUZZI, Marinella GEREMIA, Francesco MONTANARO e Simona SIMONETTI)

D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

Indi, verificato l'avvenuto esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Sono le ore 10,22.

ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Giuseppe Testa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate